

Pubblicato il 30/03/2021

Sent. n. 277/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2006, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Gorlero e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Damonte in Genova, via Corsica, 10/4;

contro

Comune di Ventimiglia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Ventimiglia pratica n. [omissis], notificato al sig. [omissis], con il quale è stato rifiutato il rilascio di permesso di costruire, per le motivazioni nello stesso provvedimento esposte, relativo ad istanza presentata da quest'ultimo di sanatoria, ai sensi della l. 326/2003 e l.r. 5/2004, di costruzione di alloggio su garage interrato in via [omissis];

del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Ventimiglia pratica n. [omissis], notificato al sig. [omissis], con il quale è stato rifiutato il rilascio di permesso di costruire, per le motivazioni nello stesso provvedimento esposte, relativo ad istanza presentata da quest'ultimo di sanatoria, ai sensi della l. 326/2003 e l.r. 5/2004, di costruzione di alloggio su garage interrato in via [omissis];

del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Ventimiglia pratica [omissis], notificato al sig. [omissis], con il quale è stato rifiutato il rilascio di permesso di costruire, per le motivazioni nello stesso provvedimento esposte, relativo ad istanza presentata da quest'ultimo concernente sanatoria, ai sensi della l. 326/2003 e l.r. 5/2004, per unità (garage) realizzata in difformità da quanto assentito ovvero quota di imposta solai modificata in via [omissis];

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato ai relativi procedimenti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 marzo 2021 il dott. Richard Goso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento del [omissis], il signor [omissis] era stato autorizzato a realizzare un'autorimessa interrata pertinenziale, ai sensi della legge n. 122 del 1989, nel terreno di proprietà sito in Ventimiglia, [omissis].

Nel corso dei lavori, l'interessato realizzava abusivamente due alloggi sulla copertura dell'autorimessa assentita, previo abbassamento del relativo solaio.

Quindi, con tre distinte domande in data [omissis], egli chiedeva il rilascio del condono edilizio ex l. n. 326/2003 per le opere suddette.

Il Comune di Ventimiglia ha respinto le istanze di condono con i provvedimenti indicati in epigrafe, supportati da analoga motivazione che evidenzia l'impossibilità di assentire in sanatoria le opere realizzate in area soggetta a vincolo ambientale.

[omissis], comproprietari del compendio immobiliare nel quale erano stati realizzati gli interventi abusivi, hanno impugnato cumulativamente i tre dinieghi di condono edilizio con ricorso notificato il 9 maggio 2006 e depositato il successivo 8 giugno.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) "Eccesso di potere per contraddittorietà e/o difetto di motivazione".

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché contrastanti con le risultanze del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 19 ottobre 2004, nel quale non si faceva menzione di alcun vincolo ambientale, nonché per difetto di motivazione, stante l'omessa indicazione della tipologia di vincolo cui sarebbe sottoposto l'immobile dei ricorrenti.

II) "Violazione e falsa applicazione della l. 47/85, d.l. 269/2003 convertito con la l. 326/2003, l.r. 5/2004 e d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o dei presupposti e/o per difetto di motivazione, per carenza istruttoria e/o involontario travisamento dei fatti".

Non sussisterebbe nella fattispecie alcun vincolo imposto a tutela dei beni ambientali e paesistici.

Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Ventimiglia.

A seguito del decesso del signor [omissis], è stata dichiarata l'interruzione del giudizio con l'ordinanza n. 53 del 24 gennaio 2018.

Il processo è stato regolarmente riassunto dalla signora [omissis].

La parte ricorrente ha depositato una memoria con cui precisa che l'area nella quale erano state realizzate le opere abusive non può considerarsi assoggettata al vincolo ambientale di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, essendo ubicata al di fuori della fascia di 300 metri dalla linea di battaglia.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza di smaltimento dell'arretrato del 9 marzo 2021, svoltasi con modalità da remoto, e trattenuto in decisione sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

È contestata la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Ventimiglia ha respinto le istanze di condono edilizio relative a due alloggi realizzati in assenza di titolo abilitativo sulla copertura di un manufatto destinato ad autorimessa pertinenziale e alla modifica della quota di imposta dei solai dello stesso manufatto.

Le ragioni di diniego evidenziano l'impossibilità di assentire in sanatoria le opere abusivamente realizzate in zona vincolata.

Si osserva preliminarmente che, alla luce del carattere evidentemente unitario dell'intervento edilizio attuato dalla parte ricorrente, risulta giustificata la presentazione del ricorso cumulativo avverso i relativi dinieghi di condono.

Con il primo motivo di ricorso, l'esponente deduce che i provvedimenti impugnati si porrebbero in contraddizione con il certificato di destinazione urbanistica precedentemente rilasciato dallo stesso Comune di Ventimiglia nel quale non si faceva menzione di eventuali vincoli ambientali.

La censura non è fondata.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, il certificato in questione ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, atteso che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4306).

Ciò comporta che l'eventuale erroneità del certificato in parola non può incidere sulla legittimità dei provvedimenti successivamente emanati dall'amministrazione sulla base di una corretta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.

Nel caso in esame, peraltro, il certificato rilasciato dal Comune di Ventimiglia, pur non indicando specifici vincoli, faceva comunque salva la verifica del Piano di bacino.

In ogni caso, l'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana Intemelja con provvedimento del [omissis], richiamata nel contesto del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Ventimiglia per la costruzione dell'autorimessa, dimostra che il terreno nel quale è stato realizzato tale manufatto era sottoposto a vincolo idrogeologico *ex r.d. n. 3267/1923*.

Avendo prodotto agli atti del giudizio l'autorizzazione suddetta, la ricorrente non poteva non essere consapevole della presenza del vincolo istituito prima della realizzazione delle opere abusive, ostativo al condono ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

La mancata identificazione del tipo di vincolo gravante sull'area di intervento, in secondo luogo, non incide sulla legittimità sostanziale di atti che costituiscono espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali l'Amministrazione è tenuta a fare applicazione.

I rilievi che precedono comportano l'automatica diagnosi di infondatezza delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso in ordine all'insussistenza di vincoli.

Non rileva, infatti, che l'area nella quale sono state realizzate le opere abusive fosse compresa o meno nella fascia di inedificabilità assoluta di 300 metri dalla linea di battigia marina, poiché la presenza del vincolo idrogeologico imponeva di per sé il rigetto delle domande di rilascio del titolo in sanatoria. Con la memoria conclusionale, parte ricorrente deduce che, prima di determinarsi negativamente sulle istanze di condono, il Comune avrebbe dovuto conseguire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Tale argomentazione non costituisce semplice sviluppo dei rilievi di legittimità articolati nel ricorso introduttivo, ove gli esponenti si erano limitati a ipotizzare che *“la tipologia degli illeciti effettivamente commessi rientri tra quelle comunque ammissibili in zona soggetta a vincolo paesistico”*, bensì una nuova censura da ritenersi inammissibile in quanto introdotta tardivamente nel corso del giudizio con memoria non notificata alla controparte.

Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

In difetto di costituzione dell'Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO